

Quali sono gli accertamenti sanitari cui un conduttore di mezzi di movimentazione merci deve sottoporsi?

(Risposta a quesito del 30 marzo 2010)

Con riferimento al quesito proposto, si fa presente che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ha esteso le nozioni di salute e sicurezza anche alla tutela dai rischi che il prestatore di lavoro potrebbe causare a terzi.

A tal fine l'art. 41, comma 2, del d.lgs. 81/2008 prevede che la sorveglianza sanitaria si possa sostanziare in visite preventive in fase preassuntiva e visite periodiche che possono consistere in esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

In particolare, attraverso l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 30 ottobre 2007, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, è stato previsto che il lavoratore adibito o da adibire a mansioni a rischio (tra le quali rientra, per espressa volontà del legislatore, la conduzione di macchine di movimentazione terra e merci) debba essere sottoposto a test diagnostici per gli accertamenti di assenza di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.